



TRIBUNALE DI SALERNO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI SALERNO



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
CAMERA PENALE DI SALERNO

Protocollo per lo svolgimento delle udienze dinanzi al Tribunale distrettuale del riesame e delle misure di prevenzione sino al 15 aprile 2020 salvo proroghe.

Stipulato tra:

Presidenza Tribunale di Salerno
Procuratore della Repubblica di Salerno
Consiglio dell'ordine degli avvocati Salerno
Camera Penale di Salerno
Presidenza Tribunale Nocera Inferiore
Procuratore della Repubblica Nocera Inferiore
COA e Camera penale Nocera Inferiore
Tribunale Vallo della Lucania
Procuratore della repubblica Vallo della Lucania
COA e Camera Penale Vallo della Lucania
p.c. Al Sig. Presidente della Corte di Appello
p.c. Al Sig. Procuratore Generale
p.c. Al Dirigente amministrativo Tribunale Salerno

su richiesta del Presidente della sezione riesame e con la sua collaborazione nella stesura;
con l'adesione di tutti i destinatari della bozza protocollare pervenuta a mezzo mail;
visto il d.l. 8.3.2020 n. 8 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" (pubblicato su G.U. n. 60 8.3.2020);
Letto l'art. 83 commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con cui è stato previsto il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali, con sospensione, di tutti i termini procedurali fino al 15 aprile 2020;
letto l'art. 83 comma 3 lett. b) n. 2) e n. 3) del citato D.L. con cui è stato previsto che le predette disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano in diversi casi – tra cui quelli riguardanti i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari e i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione – quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
rilevato che l'art. 83 comma 12 del citato D.L., tenuto conto dell'emergenza epidemiologica, impone che la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare venga

assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con gli altri collegamenti da remoto ivi indicati;

rilevato che la videoconferenza grava in misura rilevante su una cancelleria che opera nell'attuale contingenza in misura ridotta, richiedendo l'organizzazione della stessa tempi tecnici e disponibilità immediata di collegamenti all'interno di procedure caratterizzate anche da termini perentori; considerato, inoltre, che gli ulteriori collegamenti da remoto consentiti dalla legge sono possibili solo con il consenso della difesa;

ritenuto, altresì, che non appare opportuna la traduzione dei detenuti attesa l'emergenza sanitaria; rilevato che l'ulteriore allungamento del periodo di sospensione fino al 15 aprile 2020 rischia di determinare un eccessivo ritardo nella trattazione di procedimenti relativi a misure cautelari e a misure di prevenzione e, nel contempo, rischia di produrre gravi disfunzioni nel buon funzionamento della Sezione Distrettuale Riesame e Misure di Prevenzione per il prevedibile sovraccarico alla ripresa del lavoro ordinario;

considerato che l'art. 83 comma 3 lett. b) n. 2) e n. 3) del citato D.L. non prevede un termine per l'espressa richiesta dell'indagato o del suo difensore di trattazione durante il periodo di sospensione fino al 15 aprile 2020 imposto dall'art. 83 commi 1 e 2 del citato D.L.;

ritenuto che, analogamente a quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 2 bis della Legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), appare opportuno convenire che, nel periodo di sospensione fino al 15 aprile 2020, l'eventuale espressa richiesta di trattazione, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b) n. 2) e n. 3) del citato D.L., **deve essere formulata contestualmente all'impugnazione** dei provvedimenti relativi a misure cautelari e contestualmente a qualsiasi istanza difensiva relativa a misure di prevenzione;

In mancanza di tale immediata richiesta di trattazione, l'udienza sarà fissata in una data successiva al 15 aprile 2020 con sospensione di tutti i termini ai sensi dall'art. 83 comma 2 del citato D.L., prevedendosi, altresì che, con riguardo ai procedimenti in cui non sono previsti termini perentori, l'eventuale espressa richiesta di trattazione dovrà contenere anche la prospettazione di una specifica ragione di urgenza da valutarsi caso per caso in rapporto anche all'evoluzione dell'emergenza sanitaria;

rilevato che, sempre al fine di prevenire il pericolo di contagio, appare opportuno invitare le parti, ove la loro presenza in udienza non sia obbligatoria o assolutamente necessaria, a limitarsi trasmettere memorie e documentazione in via telematica all'indirizzo della Cancelleria della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione;

ritenuto, altresì, che, sempre alla luce dell'emergenza sanitaria, appare opportuno convenire che, nel periodo di sospensione fino al 15 aprile 2020 salvo ulteriori proroghe, in via del tutto eccezionale, sarà considerata idonea la trasmissione delle impugnazioni dei provvedimenti cautelari con contestuale richiesta di trattazione urgente che perverranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 mediante PEC alla Cancelleria della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione (penale.tribunale.salerno@giustiziacert.it), se precedute da una comunicazione telefonica ai numeri 089.5645166 e 089.5645372 con relativa attestazione di cancelleria della chiamata.

Tanto premesso le parti convengono quanto segue:

1) nel periodo di sospensione fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe l'eventuale espressa **richiesta di trattazione**, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b) n. 2) e n. 3) del citato D.L., **deve essere formulata contestualmente all'impugnazione** dei provvedimenti relativi a misure cautelari e contestualmente a qualsiasi istanza difensiva relativa a misure di prevenzione, prevedendosi che, in mancanza di tale immediata richiesta di trattazione, l'udienza sarà fissata in una data successiva al 15 aprile 2020 con sospensione di tutti i termini ai sensi dall'art. 83 comma 2 del citato D.L.. Per i procedimenti in cui non sono previsti termini perentori, l'eventuale espressa richiesta di trattazione dovrà contenere anche la prospettazione di una specifica ragione di urgenza da valutarsi caso per caso in rapporto anche all'evoluzione dell'emergenza sanitaria;

2) nel periodo di sospensione fino al 15 aprile 2020 salvo ulteriori proroghe, in caso di trattazione su richiesta, i pubblici ministeri ed i difensori, salvo che la loro presenza in udienza non sia obbligatoria o assolutamente necessaria, si limiteranno a trasmettere **memorie e documentazione in via telematica** all'indirizzo della Cancelleria della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione. Il Tribunale trasmetterà le memorie e la documentazione presentate dalla difesa al pubblico ministero e viceversa, per consentire la formulazione di controdeduzioni, anche *ad horas*, utilizzando la casella di posta certificata della Procura e quella elettronica del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, ove individuabile, ovvero la casella di posta certificata del difensore.

3) nel periodo di sospensione fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, in via del tutto eccezionale, saranno considerate ammissibili **le impugnazioni** dei provvedimenti cautelari con contestuale richiesta di trattazione urgente che perverranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 mediante **PEC** alla Cancelleria della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione (penale.tribunale.salerno@giustiziacert.it) **se precedute da una telefonata** ai numeri 089.5645166 e 089.5645372 **e relativa attestazione di Cancelleria**, con rinuncia delle parti che ne abbiano interesse all'impugnazione con riguardo a tale specifico profilo.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- A tutti i contraenti;
- ai Presidenti di sezione ed ai Giudici del settore penale del Tribunale di Salerno;
- al Ministero della Giustizia;
- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Presidente della Corte di appello di Salerno;
- al Procuratore Generale sede;
- alla DGSIA, ai RID Salerno per il settore penale;

Si dispone altresì la pubblicazione del presente protocollo sul sito web del Tribunale.

Salerno 25.3.2020

Il Presidente del Tribunale di Salerno

Il Procuratore della Repubblica di Salerno

Il Presidente COA Salerno

Il Presidente della Camera penale Salerno

E per adesione a mezzo posta elettronica di tutti gli altri contraenti